

**COMUNE DI TORRE DE' NEGRI**  
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE  
CANONE INSTALLAZIONE  
MEZZI PUBBLICITARI**

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. FRANCESCO IUCULANO)



IL SINDACO  
(GERLA ANGELO)



## **S O M M A R I O**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Categoria delle località

### **CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**

- Art. 5 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 6 Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari

### **CAPO III - IL CANONE E LE FORME DI PUBBLICITA'**

- Art. 7 Presupposto del canone
- Art. 8 Soggetto passivo
- Art. 9 Dichiarazione
- Art. 10 Pubblicità ordinaria
- Art. 11 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 12 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 13 Pubblicità varia

### **CAPO IV - TARIFFA E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- Art. 14 Tariffa
- Art. 15 Modalità di applicazione del canone
- Art. 16 Pagamento del canone
- Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio

### **CAPO V - DIVIETI, RIDUZIONI, ESENZIONI, SANZIONI**

- Art. 18 Divieti e limitazioni
- Art. 19 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 20 Riduzioni del canone
- Art. 21 Esenzioni dal canone
- Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi
- Art. 23 Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 25 Entrata in vigore

## CAPO I - Disposizioni generali

### Art. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune stesso.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

### Art. 2 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Torre de' Negri gestisce il servizio di accertamento e riscossione del canone a mezzo di Concessionario iscritto all'albo del Ministero delle Finanze.
2. Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

### Art. 3 - Funzionario responsabile

1. Il concessionario designa un funzionario responsabile, il quale svolge le funzioni ed i poteri inerenti il canone.
2. Nel caso di eventuale passaggio a gestione in forma diretta, spetta alla Giunta comunale designare un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

### Art. 4 - Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le località del territorio del Comune di Torre de' Negri sono suddivise in due categorie:
  - categoria speciale;
  - categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato "A", annesso al presente Regolamento, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva non superiore al 35% di quella dei centri abitati comunali delimitati con apposita delibera del Consiglio.
3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del 150% della tariffa normale con riguardo all'installazione dei mezzi pubblicitari aventi carattere commerciale.
4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.
5. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

## CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

### Art. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente non solo quelli definiti dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità.

2. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti criteri:

#### **A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.**

I mezzi pubblicitari si classificano in:

##### *Mezzi pubblicitari di esercizio.*

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

##### *Mezzi pubblicitari non di esercizio.*

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede dell'attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

1. a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

#### **B. Criteri di specificazione.**

##### *Colore*

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

##### *Ubicazione e carattere delle insegne e simili*

L'insegna deve essere di massima installata nell'ambito attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, venire rimosse.

##### *Dimensione e posizione delle insegne e simili*

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

I . per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;

II . gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro, può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

**C. Classificazione della cartellonistica stradale.**

I cartelli e simili possono essere classificati:

A. secondo la funzione

1. pubblicitari in genere;
2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

B. secondo la collocazione

1. a parete;
2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

**D. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili**

I cartelli, posters, stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

**E. Classificazione del territorio comunale**

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- A. edifici monumentali;
- B. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- C. centro commerciale, direzionale e periferia.

3. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

**Art. 6 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari**

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità di cui al presente Regolamento, parte "Allegati B-C-D".

2. Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma (es. pubblicità sonora, esposizione locandine, pubblicità in forma ambulante, ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data dal Segretario Comunale, il quale indicherà le prescrizioni a cui attenersi.

3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

### CAPO III - IL CANONE E LE FORME DI PUBBLICITA'

#### Art. 7 - Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al pagamento del presente canone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### Art. 8 - Soggetto passivo

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### Art. 9 - Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare allo Ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 10, 11, 12 commi 1, 2, 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### Art. 10 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### **Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 10, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.  
La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
  - I. autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
  - II. autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
  - III. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o

similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### **Art. 13 - Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. Sono assimilati ai palloni frenati i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune. Per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

## CAPO IV - TARIFFA E MODALITA' DI PAGAMENTO

### Art. 14 - Tariffa

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

### Art. 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

### Art. 16 - Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 1.000.000.

4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione

della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

7. Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non supera L. 20.000.

#### **Art. 17 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## CAPO V - DIVIETI, RIDUZIONI, ESENZIONI, SANZIONI

### Art. 18 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora, è autorizzata di volta in volta, per tempi ed orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:

- a) motivi di sicurezza pubblica;
- b) motivi di carattere igienico o sanitario;
- c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.

Per le richieste concernenti il punto c), la pubblicità sonora può essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.

2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.

### Art. 19 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, ubicazione.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte autorizzazioni su domanda ed i relativi pagamenti.

### Art. 20 - Riduzioni del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- I. per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- II. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- III. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### Art. 21 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità

che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12 del presente regolamento;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

#### **Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del canone con un minimo di L. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica la sanzione da L. 100.000 a L. 500.000.

3. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 23 - Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi**

1. L'Ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da

competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 285/92 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

#### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 24 - Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità**

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

##### **Art. 25 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

REGOLAMENTO COMUNALE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI


ALLEGATO A - Località appartenenti alla categoria speciale

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI  
Provincia di Pavia

- Via Belgioioso;
- Via F.lli Cervi.

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

ALLEGATO B - Schema di domanda per l'autorizzazione comunale



All'Ufficio di Segreteria  
del Comune di TORRE DE' NEGRI

Prot. N. ....  
del .....

OGGETTO: RICHIESTA DI COLLOCAZIONE DI .....  
Inerente l'attività di .....  
Su codesta via/piazza .....

...I... sottoscritt .....  
nat. a ..... (.....), il .....  
residente in ..... (.....)  
via/piazza ....., n. ...., C.F. ....  
per conto e nell'interesse della Ditta .....  
domiciliata in ..... (.....)  
via/piazza ....., n. ...., P.I. ....

chiede di poter essere autorizat... alla collocazione dell'impianto pubblicitario di cui all'oggetto, che presenta le caratteristiche tecniche più sotto indicate. A tal fine allega:

1. bozzetto del messaggio da esporre<sup>1</sup>;
2. planimetria della zona ove siano riportati gli elementi necessari per una valutazione da parte dell'Ufficio;
3. qualora le strutture di sostegno costituiscano manufatto la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti, costituita da .....
4. qualora l'impianto aggetti sul suolo pubblico, relativa concessione n. .... del .....

**CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO**

1. Posizione<sup>2</sup> ; se parallelo, trattasi di impianto<sup>3</sup> ; con esposizione<sup>4</sup> ;
2. Colori .....
3. Illuminazione a mezzo di<sup>5</sup> ;
4. Caratteristiche geometriche: larghezza mt. ... - lunghezza mt. .... - profondità mt. ....;
5. Forma<sup>6</sup> ;
6. Altezza minima riferita al piano di calpestio mt. ....

<sup>1</sup> Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque non può essere inferiore a tre mesi.

<sup>2</sup> 1 parallela; 2 ortogonale; 3 non parallela.

<sup>3</sup> 1 murale o adiacente a fabbricato; 2 sospeso o non adiacente a fabbricato.

<sup>4</sup> 1 monofacciale; 2 bifacciale; 3 polifacciale.

<sup>5</sup> 1 priva di illuminazione; 2 illuminazione diretta; 3 illuminazione indiretta.

<sup>6</sup> 1 quadrata; 2 rettangolare; 3 triangolare; 4 circolare; 5 ellissoidale; 6 irregolare.

**AUTODICHIARAZIONE**

.../... sottoscritt...  
meglio sopra generalizat.. , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.P.R. 495/92,  
attesta che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in  
opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la  
stabilità e che l'attività che intende pubblicizzare è regolarmente autorizzata in forza del  
seguinte titolo: .....

.../... richiedente

.....

ALLEGATO C – Comunicazione avvio procedimento amministrativo

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI  
Provincia di Pavia

Ufficio di Segreteria

Prot. n. .... li .....  
Ns. rif. ....

Al Sig.<sup>7</sup>

.....  
.....  
.....

OGGETTO: RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO .....  
..... Comunicazione  
avvio del procedimento amministrativo (ex art. 8 L. 241/90)

A seguito della richiesta avanzata dal... Sig....  
si comunica che l'U.O. responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente  
l'oggetto, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuata nell'Ufficio Tecnico  
ed il relativo responsabile del procedimento amministrativo, risulta essere il funzionario ivi  
preposto .....

I soggetti interessati al procedimento amministrativo, hanno diritto di prendere visione dei  
relativi atti, nonché di presentare scritti e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di  
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso: in tal caso, ogni eventuale  
comunicazione o richiesta, dovrà essere indirizzata al responsabile del procedimento.

Visti gli atti d'ufficio inerenti il procedimento suddetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6  
della L. 241/90, si richiede quanto segue, disponendo contestualmente la sospensiva del  
procedimento medesimo e sino all'adempimento di quanto prescritto: .....

La presente comunicazione, corredata della copia della planimetria di zona, assolve anche  
agli obblighi di cui al comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

<sup>7</sup> L'avvio del procedimento deve essere comunicato a tutti i soggetti nei confronti dei quali il  
provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

ALLEGATO D – Autorizzazione amministrativa

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI  
Provincia di Pavia

Ufficio di Segreteria

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA COLLOCAZIONE DI IMPIANTO  
PUBBLICITARIO COSTITUITO DA .....

Il Segretario Comunale,

Vista la richiesta avanzata dal... Sig.....  
nat... a ..... il .....  
e residente in ..... Via/p.zza ..... n. ....  
ed inerente la collocazione di un impianto pubblicitario costituito da .....  
all'indirizzo di .....

- accertato che per le strutture di sostegno e di fondazione dell'impianto, in quanto costituenti manufatto, è stata presentata attestazione dell'assolvimento degli obblighi previsti per legge da parte del richiedente;
- preso atto che sono stati rilasciati i necessari nulla osta tecnici da parte dell'ente proprietario della strada su cui l'impianto viene collocato, nonché degli enti proprietari delle strade, in vista delle quali lo stesso è stato collocato;
- visti l'art. 23 del D.L.vo 265/92 e successive modifiche e l'art. 53 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
- ritenuto che, risultano soddisfatte le condizioni previste per legge e per regolamento,

**AUTORIZZA**

la posa in opera dell'impianto più sopra descritto, richiamando quali prescrizioni generali quelle previste dall'art. 55 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e quali prescrizioni particolari, quelle qui di seguito descritte .....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... li .....

firma .....

